

SCHEMA DI CONVENZIONE

recante

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

tra

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da _____;

e

(Denominazione Ente beneficiario) (in seguito anche "Ente Beneficiario" con sede in _____, via/Piazza _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ rappresentata da _____);

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "*Interventi per la ripresa economica*" pubblicata sul B.U. Lombardia 4 maggio 2020, che all'art. 1, comma 10, istituisce il Fondo "*Interventi per la ripresa economica*" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1, commi 2 e 12, della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "*Interventi per la ripresa economica*", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "*Programma degli interventi per la ripresa economica*" che si compone degli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali, e che prevedeva un finanziamento regionale complessivo pari a euro 2.964.385.033,00;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3749 del 30/10/2020 con la quale Regione Lombardia ha disposto, in merito alla sopracitata d.g.r. n. XI/3531/2020, "*nuove determinazioni e aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica*", per un importo complessivo di finanziamento pari a euro 2.949.122.367,00, approvando gli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali, che sostituiscono rispettivamente gli Allegati 1,2,3 e 4 della d.g.r. 3531/2020, nonché approvando l'Allegato 5, quale parte integrante e sostanziale della medesima d.g.r.;

CONSIDERATO che tra gli interventi inclusi nell'Allegato 2 alla d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, sono previsti "*Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato*" per un importo complessivo pari ad euro 64.000.000,00 ripartiti in euro 24.000.000,00 sull'annualità 2021, in euro 30.000.000,00 sull'annualità 2022 ed in euro 10.000.000,00 sull'annualità 2023;

RICHIAMATA, infine, la d.g.r. n. XI/... del che costituisce "*Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato*" – *approvazione piano interventi finanziabili e relative disposizioni attuative*" e che contestualmente:

- approva l'Allegato A recante "*Programma 2021 – 2022 - 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato*" che contiene un elenco di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 266.208.596,19;

- assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per l'esecuzione di n. 110 interventi dei n. 164 finanziabili di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 64.000.000,00 secondo gli importi indicati nell'Allegato A medesimo;
- approva il presente schema di Convenzione recante "Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato";

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la determinazione dei reciproci impegni tra Regione ed Ente Beneficiario, in ordine al finanziamento in favore del medesimo Ente Beneficiario derivante dal contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica" per la progettazione e la relativa realizzazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato stesso.

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

ART. 3 ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Il, in qualità di Ente Beneficiario del contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica", complessivamente pari ad euro.... assegnato con d.g.r. n. XI/... del, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, accetta il ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato quale Soggetto attuatore, degli interventi individuati nella medesima deliberazione e svolge gli adempimenti descritti nella presente Convenzione.

Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell'intervento è, cui è stata affidata dall'Ufficio d'Ambito di..... la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione n. ruolo ... sottoscritta in data, denominata ".....".

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili con il relativo contributo regionale del Fondo assegnato sono riportati nella seguente tabella:

TABELLA 1 – "INTERVENTI FINANZIABILI"

CODICE Intervento	Titolo dell'intervento	Quadro economico totale (€)	Importo Finanziamento assegnato (€)

Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente beneficiario in ordine alla realizzazione degli interventi e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempimenti o contenziosi, a qualsiasi titolo insorgenti fra l'Ente Beneficiario e terzi, ivi incluso il Gestore del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 3 della presente Convenzione, sono a totale carico dello stesso.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite saranno ripartite in modo proporzionale alle quote di finanziamento assegnate per la realizzazione degli interventi individuati nella "Tabella degli interventi finanziabili" di cui al punto 4 della presente Convenzione e, ove possibile, saranno riprogrammate su proposta dell'Ente Beneficiario, direttamente per l'attuazione degli interventi individuati nella Tabella medesima e non oggetto di finanziamento in fase iniziale, ovvero

per la rimodulazione della percentuale di finanziamento assegnato agli interventi già avviati nella prima fase, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in merito all'erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto.

ART. 5 REFERENTE OPERATIVO

Regione Lombardia, nella persona del Dirigente pro tempore competente, svolge il ruolo di Referente Operativo e riceve dall'Ente Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte nella presente Convenzione, effettua verifiche e controlli, di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione, sugli interventi oggetto di finanziamento ed emette i provvedimenti di competenza relativi alla erogazione del finanziamento assegnato.

Regione rimane a disposizione dell'Ente Beneficiario in fase di progettazione e realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, fornendo i chiarimenti richiesti o necessari.

ART. 6 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Regione si impegna ad assegnare all'Ente Beneficiario un finanziamento per dare corso, tramite il Gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 3 della presente Convenzione, alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, fino all'importo massimo complessivo di euro

L'Ente Beneficiario si impegna a:

- 1 Garantire la completa attuazione degli interventi e il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma di cui nel seguito, nonché nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente anche in merito alla disciplina degli appalti pubblici.
- 2 Segnalare a Regione i problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure adottate o adottabili per risolverli.
- 3 All'atto della richiesta, inviata a Regione, dell'erogazione della prima tranche del contributo assegnato di cui all'art. 8, comma 1.a) della presente Convenzione, trasmettere contestualmente una dichiarazione che contenga le seguenti informazioni per ciascuno degli interventi finanziati, di cui alla Tabella dell'art. 4 della presente Convenzione, la cui esecuzione sia stata affidata dal Gestore del servizio idrico integrato o ad altro soggetto individuato a norma di legge:
 - a) nominativo del Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) codice unico di progetto (CUP) e, ove già disponibili, i codici identificativi di gara (CIG);
 - c) cronoprogrammi procedurali di attuazione dei singoli interventi.
- 4 Trasmettere a Regione con cadenza semestrale, a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi a Regione dall'Ente Beneficiario mediante la predisposizione di una relazione che raccolga i dati trasmessi, a firma del RUP, oppure, qualora vi siano più RUP, una relazione di sintesi che raccolga i dati trasmessi dai suddetti RUP, contenente i dettagli relativi all'avanzamento tecnico-amministrativo dei singoli progetti con particolare riferimento ai seguenti punti:
 - a) livello di progettazione in corso ed avanzamento delle procedure autorizzative con indicazione, ove disponibile, degli estremi degli atti di approvazione e verifica/validazione dei progetti per ogni fase progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo);
 - b) avanzamento delle procedure di gara. In particolare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, dovrà essere trasmesso il quadro economico aggiornato con l'indicazione del ribasso d'asta conseguito ed il cronoprogramma dei lavori aggiornato, validato dal RUP;
 - c) avanzamento delle opere, ivi comprese eventuali sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;
 - d) avanzamento della spesa, con allegata una tabella riepilogativa dei costi sostenuti e dei relativi estremi di pagamento;
 - e) cronoprogramma procedurale aggiornato. Qualora lo scostamento temporale rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma precedentemente trasmesso sia superiore a 120 giorni. L'Ente Beneficiario dovrà darne congrua motivazione nella relazione di cui al precedente punto 4 del presente art. 6.

- 5 Attenersi alle prescrizioni disposte dalla d.g.r 1751 del 17 giugno 2019 *“Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all’All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30”* (B.U.R.L. Serie ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019)
- 6 Applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;

IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI:

Regione e l’Ente Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell’intervento.

ART. 7 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Per le eventuali varianti in corso d’opera, ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), l’Ente Beneficiario deve indicare nella relazione semestrale, di cui all’art. 6, punto 4 della presente Convenzione, le motivazioni che hanno condotto all’adozione della variante sulla base dei presupposti di legge, indicando altresì il quadro economico aggiornato a seguito della variante stessa.

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il finanziamento sarà erogato da Regione, su richiesta dell’Ente Beneficiario , con le seguenti modalità:

- a) **la quota parte dell’importo del contributo regionale assegnato prevista sull’annualità 2021** a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e della contestuale trasmissione della dichiarazione prevista dall’art. 6, punto 3, della presente Convenzione;
- b) **la quota parte dell’importo del contributo regionale assegnato prevista sull’annualità 2022** successivamente all’avvenuta liquidazione di spese pari almeno al 50% delle anticipazioni già percepite. L’erogazione del contributo avverrà a seguito della trasmissione di apposita dichiarazione, a firma del RUP di cui al precedente art. 6, punto 3.a) della presente Convenzione, recante le informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento della soglia sopra richiamata.
- c) **saldo** successivamente all’avvenuta liquidazione di spese pari almeno al 40% dell’intero contributo finanziario concesso. L’erogazione del contributo avverrà a seguito della trasmissione di apposita dichiarazione, a firma del RUP di cui al precedente art. 6, punto 3.a) della presente Convenzione, recante le informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento delle soglie sopra richiamate.

ART. 9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le voci di costo previste dal Quadro Economico del progetto validato dal RUP, posto a base di gara di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, o dal Quadro Economico aggiornato a seguito di variante di cui al precedente art. 7, e sostenute dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

L’IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta senza possibilità di recupero.

ART. 10 CONTROLLI

L’Ente Beneficiario per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione o dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti da Regione o dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- disporre che il Gestore del Servizio Idrico Integrato conservi la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa relativo al singolo intervento;
- assicurare una contabilità separata o un’apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all’intervento finanziato;

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione.

I controlli amministrativi sono organizzati direttamente dall'Ente Beneficiario, anche avvalendosi di altro soggetto individuato a norma di legge.

Regione potrà effettuare ulteriori controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Beneficiario deve offrire la massima collaborazione.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienza, ritardo ingiustificato o inadempimento, il Presidente della Giunta Regionale nominerà, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. n.1 del 5 gennaio 2000, un ispettore dotato di "*particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa*" con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 11 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

L'Ente Beneficiario dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- a) inviare a Regione la richiesta di erogazione della prima tranche del contributo, di cui all'art. 8, comma 1.a) della presente Convenzione, accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 6, punto 3, della presente Convenzione, **entro 30 giorni** dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) Liquidare le spese sostenute per un importo almeno pari al 50% delle anticipazioni già percepite del contributo finanziario assegnato, **entro 12 mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- c) Liquidare le spese sostenute pari almeno al 40% dell'intero contributo finanziario concesso, **entro 24 mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Ente beneficiario, tramite il Gestore del servizio idrico integrato, pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione degli stessi, imponendo tempi ben definiti che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento complessivo degli interventi e il rispetto dei cronoprogrammi e l'Ente Beneficiario segnalerà a Regione, nella relazione semestrale di cui all'art. 6, punto 4, della presente Convenzione, motivandolo, ogni scostamento dai cronoprogrammi precedentemente trasmessi ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 12 VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice Privacy) e nel D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione e l'Ente Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione

Nell'ipotesi insorgesse una controversia fra Regione e l'Ente Beneficiario, la parte che per prima presentasse richiesta scritta finalizzata a dirimere tale controversia, esplicitando di avvalersi del presente art. 14, assegnerà all'altra parte un termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta, per presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora, al fine di perseguire la bonaria composizione della controversia, la parte investita della questione ritenesse necessario svolgere particolari e/o più approfonditi accertamenti, potrà inviare all'altra parte motivata comunicazione dell'intenzione di avvalersi di un ulteriore termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine di cui al precedente capoverso del presente art. 14, per presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso venisse raggiunta un'intesa fra le parti su quanto oggetto della controversia, entrambe ne daranno reciproco atto.

Nella diversa ipotesi in cui non fosse possibile giungere ad una composizione amichevole della controversia, la medesima, così come ogni eventuale controversia, è affidata alla competenza esclusiva territoriale del Foro di Milano

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

Ente Beneficiario